

Sinistri e Danni di Forza Maggiore

Nell'appalto privato sono a carico dell'appaltatore i danni cagionati alle opere eseguite da causa non imputabile a nessuna delle parti (e perciò da causa di forza maggiore) prima che sia avvenuta la loro accettazione da parte del committente. (art. 1673 del cod. civ.)

Nell'appalto di Lavori Pubblici vige una disciplina particolare che deroga al principio civilistico dell'art.1673.

Tale deroga, infatti, è giustificata dalla necessità di assicurare il completamento dell'opera pubblica.

Nella previgente normativa, nel caso in cui eventi di forza maggiore avessero determinato danni, competeva all'appaltatore un risarcimento corrispondente all'importo dei lavori necessari per le riparazioni ed i rifacimenti. (ex art.139 Reg.; art.20 CGA ed art 348 L.2248/1865 ora abrogati)

Ora, con le modifiche introdotte nel nuovo regolamento, il risarcimento del danno è quantificabile in maniera diversa ovvero in virtù dell'art. 138 c.2 lettera d) *“i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui all'articolo 166, comma 1”* dovranno essere disciplinati nei contratti e capitolati speciali. Ciò in considerazione della mancata riproposizione, nella nuova normativa, dell'art.20 del CGA. *“2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.”*

Art. 166. Danni cagionati da forza maggiore

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

L'evento di Forza Maggiore

Deve trattarsi di un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, che deve essere valutato in relazione *“al dovere di preveggenza”* adottato dall'appaltatore in quanto persona esperta e qualificata che deve attuare qualsiasi sforzo per prevenire ed evitare danni alle opere. Si ha, quindi forza maggiore quanto l'evento oltre che imprevedibile sia sproporzionato allo sforzo messo in atto dall'appaltatore per resistere all'evento. La necessità del nesso di causalità fra evento e danno esclude che l'appaltatore possa acquisire il diritto al compenso quando i danni stessi siano prodotti per mancate predisposizioni a suo carico o per non aver impiegato lo sforzo necessario al fine di prevenire o evitare od attenuare i danni a causa di sue negligenze o in genere per colpa sua e delle sue maestranze.

Art.166 c.5. “Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.”

Il nesso di causalità

Il nesso di causalità è quella relazione tra due eventi che identifica l'uno come conseguenza dell'altro.

La riparazione dei danni come obbligo contrattuale

Il dissenso con l'Amministrazione sul diritto al compenso per danni da forza maggiore dà soltanto titolo all'appaltatore di iscrivere riserva. Non gli dà invece titolo per non eseguire le riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei lavori. Ciò in ragione del fatto che col contratto è stata posta a carico dell'appaltatore la prestazione consistente nella realizzazione dell'opera. Resta fermo il diritto alla risoluzione del contratto, qualora non venga riconosciuto il danno, per "sopravvenuta eccessiva onerosità" della prestazione.

Variante e Somma Urgenza

Per quanto il Regolamento ed il Capitolato Generale nulla dicono in merito è evidente che al verbale di accertamento del danno di forza maggiore debba far seguito la predisposizione di un perizia contenente le quantità delle categorie di lavoro occorrenti. Si fa eccezione per le sole riparazioni di *Somma Urgenza* per le quali trova applicazione l'art.176 del Reg. ovvero quando ricorrano "*circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio*".

Art. 166. Danni cagionati da forza maggiore

1. *L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.*

2. *Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, **in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.***

3. *L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.*

4. *Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:*

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;*
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;*
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;*
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;*
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;*
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.*

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. *I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.*

Le responsabilità per danni a terzi

Nei casi in cui dall'esecuzione dell'opera pubblica derivino danni a terzi, occorre valutare, ai fini delle conseguenti responsabilità, le cause che hanno originato l'evento dannoso.

L'appaltatore è sempre responsabile nei confronti dei terzi per i danni che questi abbiano subito a causa di inosservanza di norme tecniche o della comune diligenza.

Nei casi in cui i danni discendano da violazioni del direttore dei lavori o dalle direttive da lui impartite, può configurarsi un concorso di colpa tra il direttore dei lavori e l'appaltatore ma non il completo esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità, a meno che l'appaltatore abbia agito senza alcun potere decisionale e di determinazione (Cass. civ. - sez. III - 9 febbraio 1991, n. 1346 e 4 giugno 1999, n. 5455).

L'imputabilità è soltanto del soggetto appaltante qualora i danni provengano direttamente da fatti della stazione appaltante, come nel caso in cui il responsabile del procedimento imponga le sue direttive, riducendo l'imprenditore-appaltatore al rango di "nudus minister" (Cass. civ. - sez. I - 20 novembre 1997, n. 11566 e sez. III - 9 dicembre 1997, n. 12449).

Art. 165. Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Gli Avvisi ad opponendum

Dopo l'ultimazione dei lavori il Responsabile del Procedimento è tenuto a verificare eventuali responsabilità dell'esecutore nei confronti di terzi per illegittime occupazioni o per danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori. In base all'art.234 c.2 del reg. all'approvazione del collaudo l'Amministrazione dovrà esprimersi in merito alle istanze dei soggetti danneggiati.

Art. 218. Avviso ai creditori

"All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.